

**DICHIARAZIONE IVA nel FALLIMENTO e
nella LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA**

QUADRO NORMATIVO		
L'articolo 74-bis del D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 [CFF ● 274a], si occupa delle disposizioni in materia di imposta sul valore aggiunto nelle procedure di fallimento e di liquidazione coatta amministrativa. Le istruzioni per la compilazione della dichiarazione IVA 1999, contenute nel Decreto del Mini-	sterio delle Finanze 18 dicembre 1998, pubblicato sul supplemento ordinario n. 207 alla «Gazzetta Ufficiale» del 21 dicembre 1998, n. 297, hanno introdotto significative novità in merito alla presentazione della dichiarazione IVA da parte dei curatori fallimentari e dei commissari liquidatori. In particolare è stato introdot-	to, in attuazione del 5° comma dell'articolo 8 del D.P.R. 22 luglio 1998, n. 322 [CFF ● 1668] («Gazzetta Ufficiale» n. 208 del 7 settembre 1998), il nuovo modello 74-bis relativo alle operazioni registrate nella parte dell'anno solare anteriore alla dichiarazione di fallimento/liquidazione coatta amministrativa.

MINISTERO DELLE FINANZE DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE DICHIARAZIONE Art. 74 Bis D.P.R. 633/72 (operazioni effettuate nella frazione d'anno antecedente la dichiarazione di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa)			
Società/Ditta			
Partita I.V.A.		Codice Fiscale	
Curatore Fallimentare o Commissario Liquidatore		data di nomina	
Codice Fiscale		N. Tel. N. Fax	
Domicilio Fiscale			
Sentenza di Fallimento o di liquidazione coatta amministrativa			
Tribunale di		n. data	
i successivi importi sono espressi:			
in migliaia di lire		in EURO	
IMPONIBILE		IMPOSTA	
A1	Rimanenze finali al 31 dicembre dell'anno precedente		
A2	Rimanenze alla data del fallimento		
A3	Ammontare delle operazioni non imponibili		
A4	Ammontare delle operazioni esenti		
A5	Ammontare delle operazioni imponibili e relativa imposta		
A6	Ammontare degli acquisti di beni destinati alla rivendita o alla produzione		
A7	Ammontare degli altri acquisti		
A8	IVA ammessa in detrazione		
A9	Crediti anno precedente non richiesti a rimborso		
A10	Versamenti periodici dovuti		
A11	Versamenti periodici effettuati		
A12	Ammontare dell'IVA sugli acquisti di beni e servizi di cui all'art. 17, comma 3 e delle operazioni di cui all'art. 74, comma 1 lett. g)		
A13	Ammontare dell'IVA sugli acquisti intracomunitari di beni e delle prestazioni di servizi di cui all'art. 40 commi 4 bis, 5, 6 e 8 del D.L. 331/93 annotati nei registri di cui agli articoli 23 o 24		
A14	Ammontare dell'IVA detraibile per le cessioni, anche intracomunitarie, dei prodotti agricoli di cui all'art. 34 1° comma effettuate ai sensi degli articoli 8, 1° comma, 38 quater e 72 nonché dei prodotti soggetti ad accisa		
A15	IVA a credito [(A8+A9+A11+A14) - (A5+A12+A13)] OVERO		
A16	IVA a debito [(A5+A12+A13) - (A8+A9+A11+A14)]		
A17	Ammontare delle cessioni intracomunitarie		
A18	Ammontare delle cessioni alla Repubblica di San Marino		
A19	Ammontare degli acquisti intracomunitari di beni		
A20	Ammontare degli acquisti dalla Repubblica di San Marino		
Sottoscrizione della dichiarazione			
Firma			

e pertanto non rientra nell'elenco (tassativo) dei soggetti indicati nell'art. 23 del D.P.R. 29.9.1973, n. 600 [CFF ② 6323] (sostituti d'imposta). Non si realizza in tal modo la duplice condizione che implica l'obbligo della dichiarazione unificata, ovvero: periodo di imposta coincidente con l'anno solare e presentazione di due o più delle dichiarazioni IVA, redditi, sostituti d'imposta (massimo venti soggetti sostituiti), Irap. Nel caso in cui il fallimento si avvalga di un professionista (nella maggioranza dei casi il curatore e/o il commissario liquidatore rientrano tra i professionisti abilitati all'invio telematico) o di un altro soggetto abilitato a prestare assistenza fiscale, quest'ultimo provvederà alla presentazione della dichiarazione in **via telematica entro il 30 settembre 1999** (Comunicato del Ministero delle Finanze diffuso in data 23 febbraio 1999 relativo alle nuove scadenze legate alle dichiarazioni).